

92

7

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Vittorio	DE MARTINO	Vice Presidente
dott. Franz	SESTI	" "
dott. Paolo	RHO	Componente
dott. Carlo	ALBANESE	"
dott. Giuseppe	MARESCA	"
dott. Giuseppe	MENICHINO	"
dott. Carlo	NOCELLA	"
dott. Gabriele	BATTIMELLI	"
dott. Giuseppe	SORRENTINO	"
dott. Antonio	BUCCARELLI	"
dott. Antonio	CHIAVELLI	"
dott. Andreino	NIRO	"
dott. Giovanni	MOFFA	"
dott. Adriano	COLASURDO	"
dott. Renato	MIELE	"
dott. Leo	PICCININNI	"
dott. Guido	ACCINNI	"
dott. Manlio	CRUCIANI	"
dott. Alfonso	DI GENNARO	"
dott. Angelo	VELLA	"
dott. Giacomo	CECIONI	"
dott. Gennaro	NARDI	"
dott. Enrico	CUOMO	"
dott. Antonio	BRONZINI	"
dott. Nicola	CAPUTI	"
dott. Paolo	VERCELLONE	"
dott. Antonio	CASIROLI	"
dott. Raffaele	NIGRO	"
dott. Bruno	IOFRIDA	"
dott. Mario	CORDA	"

Riunito in Camera di Consiglio; udito il relatore dott. Carlo Nocella ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

-che il 13 marzo 1986 nella Cancelleria di questa Corte Suprema i 23 cittadini italiani Alfredo Biondi, Antonio Patuelli, Vincenzo Palumbo, Raffaello Morelli, Claudio Martelli, Agostino Marianetti, Pio Marconi, Giuseppe Calderisi, Francesco Rutelli, Maria Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, Giovanni Negri, Salvatore Andò, Salvatore Formica detto Rino, Fabio Fabbri, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Massimo Teodori, Mario Baccianini, Luigi Covatta, Salvatore Valitutti, Graziano Ciocia, Angelo Tiraboschi e Giovanni Manzolini (meglio specificati in verbale), dopo aver documentata la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione, e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20"?

-che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986;

-che successivamente il 9 luglio 1986 i promotori Antonio Patuelli, Raffaello Morelli, Giuseppe Calderisi, Maria Adelaide Aglietta, Giovanni Negri, Pio Marconi, Fabio Fabbri, Angelo Tiraboschi, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 13 marzo 1986 presentarono formale richiesta del referendum sopra indicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, n. 113 scatole nelle quali dichiararono racchiusi fogli ,

progressivamente numerati, contenenti oltre 700.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati; nonchè n. 5 scatole contenenti certificazioni di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali;

-che nel frattempo, in vista della complessità delle operazioni per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi, il Primo Presidente, con suoi decreti in data 26 giugno e 17 settembre 1986 aveva autorizzato a norma dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199 questo Ufficio Centrale ad avvalersi della collaborazione di ventotto magistrati applicati all'Ufficio del Massimario, di dodici magistrati del C.E.D., delle apparecchiature e di personale dello stesso C.E.D., nonchè di personale della Corte per la costituzione della Segreteria.

-che le operazioni di verifica relative alle otto proposte di referendum abrogativi, tra cui la presente, complessivamente depositate, si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 18 settembre al 9 ottobre 1986;

-che il compito, devoluto all'Ufficio Centrale dall'art. 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 si esaurisce nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro dei limiti modali e temporali di questa, e, per quanto riguarda specificamente l'oggetto di tale proposta, comprende l'accertamento se l'atto considerato sia una legge o un atto normativo avente forza di legge, se nei confronti di essi sia intervenuta una abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale prima della richiesta referendaria, l'Ufficio deve dare atto preliminarmente;

-che la proposta si riferisce ad un atto normativo vigente, non abrogato nè dichiarato costituzionalmente illegittimo;

-che nello svolgimento di dette operazioni di verifica delle sottoscrizioni l'Ufficio ha proceduto direttamente all'esame definitivo e totale dei fogli in base a norme predeterminate alla stregua di precedenti provvedimenti di questo stesso Ufficio, tradotte in tabelle tipicizzate delle irregolarità;

-che il risultato definitivo -conformemente ai dati ricavati dal Centro Elettronico di Documentazione, allo scopo autorizzato dal Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione- è il seguente:

a) firme regolari n. 528.506

b) firme irregolari n. 15.730

-che pertanto può rilevarsi la regolarità formale della richiesta di referendum popolare in quanto:

a) la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;

b) essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;

c) il deposito dei fogli di formato regolare, contenenti le firme e dei certificati elettorali è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli stessi;

d) la richiesta di abrogazione sopra indicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;

e) il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

-che, in particolare, per quanto riguarda il procedimento di raccolta delle sottoscrizioni in relazione alle modalità della stessa, alla potestà certificatrice dei pubblici ufficiali in luoghi diversi dalla sede dell'ufficio, alla legittimazione dei pubblici ufficiali alle autenticazioni ed

al contenuto dell'atto di autenticazione sono state seguite le determinazioni, contenute nelle ordinanze di questo Ufficio in data 23.9.1980, 6.10.1980 e 23.10.1980, dalle quali non si ha motivo di discostarsi;

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito sopra indicato.

DICHIARA


cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata  
al Presidente della Repubblica;  
ai Presidenti delle Camere;  
al Presidente del Consiglio dei Ministri;  
al Presidente della Corte Costituzionale;  
e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta Antonio Patuelli, Raffaello Morelli, Giuseppe Calderisi, Maria Adelaide Aglietta, Giovanni Negri, Pio Marconi, Fabio Fabbri, Angelo Tiraboschi.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione il 13.12.1986

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione  
il 15.12.1886

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Maria Teresa d'Aniello)

